

STATUTO

Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1 – Denominazione, durata e sede legale

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Associazione denominata "Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale", siglabile in "A.P.R.I. ETS APS" o "APRI ETS APS".

La durata dell'Associazione non è predeterminata; l'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dalla Giunta esecutiva, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

ARTICOLO 2 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, si prefigge lo scopo di operare a favore di persone con disabilità, specialmente sensoriale visivo, ed in particolare:

- a) adottare iniziative nel campo dell'oftalmologia sociale, allo scopo di approfondire la conoscenza, prevenire e curare le principali gravi patologie che colpiscono l'apparato visivo;
- b) garantire una corretta ed adeguata informazione ai malati e alle loro famiglie su tutto ciò che attenga alla loro particolare situazione, sia dal punto di vista medico scientifico che socio-assistenziale, ivi compresi gli ambiti previdenziali, fiscali e civili;
- c) compiere opera di divulgazione sociale presso gli organi di informazione (stampa, radio, televisione, ecc.) affinché presso l'opinione pubblica si formi una visione veritiera per ciò che concerne la R.P. e le altre patologie oculari di interesse sociale;
- d) curare i rapporti con le autorità politiche e sanitarie, al fine di garantire una tutela socio-assistenziale il più possibile adeguata a favore dei retinopatici, degli ipovedenti e delle persone cieche;
- e) operare, anche in convenzione con enti pubblici e privati, nel campo della formazione professionale e nella ricerca di sbocchi professionali a favore delle persone con disabilità;
- f) curare la formazione, anche a distanza, di operatori sociali, sanitari, volontari, educatori, insegnanti, ecc., impegnati nel sostegno e nell'assistenza delle persone con disabilità;
- g) erogare, mediante la gestione in convenzione con enti pubblici e privati, servizi di assistenza scolastica, domiciliare, familiare, sociale e lavorativa a favore di persone con disabilità, specialmente sensoriale visivo, e delle loro famiglie;
- h) promuovere attività culturali, ricreative, sportive a favore delle persone con disabilità visiva, ivi comprese la pubblicazione di testi, l'organizzazione di convegni e la gestione di siti internet;
- i) curare l'allestimento e l'aggiornamento di ausilioteche destinate a favorire la diffusione degli ausili tecnologici in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visive;
- j) operare attivamente a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche percettivo sensoriali e psicologiche allo scopo di favorire in ogni modo l'autonomia e la mobilità delle persone con disabilità visive;
- k) operare a favore delle persone con disabilità visive residenti nei paesi in via di sviluppo, anche all'interno di progetti finanziati da enti pubblici nel quadro della cooperazione internazionale;
- l) promuovere e stimolare la ricerca scientifica su retinopatia, degenerazione maculare, sindrome di Usher ed altre patologie degenerative della retina allo scopo di mettere in luce le cause, i meccanismi di sviluppo ed eventuali possibili terapie.





ARTICOLO 3 – Attività di interesse generale

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 117/2017);
- 2) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 117/2017);
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c, D.lgs. 117/2017);
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, D.lgs. 117/2017);
- 5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f, D.lgs. 117/2017);
- 6) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co. 1, lett. g, D.lgs. 117/2017);
- 7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h, D.lgs. 117/2017);
- 8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i, D.lgs. 117/2017);
- 9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l, D.lgs. 117/2017);
- 10) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. n, D.lgs. 117/2017);
- 11) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, co. 1, lett. o, D.lgs. 117/2017);
- 12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t, D.lgs. 117/2017);
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u, D.lgs. 117/2017);
- 13) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. w, D.lgs. 117/2017);
- 14) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, co. 1, lett. z, D.lgs. 117/2017).

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su genere, religione, etnia, condizioni socioeconomiche, appartenenza politica, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.



L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su delibera della Giunta esecutiva.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, la Giunta esecutiva ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Giunta esecutiva. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo previsto dalla legge; la Giunta esecutiva delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ARTICOLO 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative (valide per l'anno solare);
- b) dalle attività svolte in forza di convenzioni o altro titolo con enti pubblici o privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
- f) dal ricavato di raccolte fondi;
- g) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che la Giunta riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse

generale previste dal presente statuto. L'ammissione a socio viene deliberata dalla Giunta esecutiva ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La Giunta esecutiva deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

La Giunta esecutiva comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Se la domanda di iscrizione viene presentata dopo il 31 luglio, la quota per l'annualità in corso è ridotta del 50%.

Annualmente, il Consiglio generale delibera l'importo della quota associativa, che ogni socio deve versare entro il 31 marzo. Le quote non sono ripetibili, né trasmissibili inter vivos o mortis causa e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa domanda scritta da presentarsi al Presidente della Giunta esecutiva, anche via e-mail, almeno sette giorni lavorativi prima.

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto in Assemblea e in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi sociali dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Giunta esecutiva;
- b. per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dal sollecito scritto trasmesso dalla Segreteria dell'Associazione.

L'esclusione viene decisa con deliberazione motivata della Giunta esecutiva, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

Per le associazioni riconosciute la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata alla Giunta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

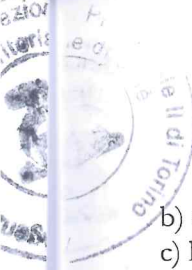
ARTICOLO 6 – Organi e libri sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Consiglio generale;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Sindaci.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;



b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta esecutiva e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. È ammessa la rappresentanza, mediante delega scritta, solo ad altro associato, ma ogni associato non può rappresentarne più di tre.

L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. L'Assemblea può essere convocata comunque quando la Giunta esecutiva ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera cartacea o posta elettronica, anche ordinaria, almeno dieci giorni prima della data di riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta esecutiva o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti; in assenza di entrambi, è presieduta da altro membro della Giunta esecutiva designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti della Giunta esecutiva;
- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero di presenti. Sia in prima sia in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea aventi diritto al voto, ad eccezione della deliberazione sullo scioglimento che richiede il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentati con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e da un segretario da questi designato.



ARTICOLO 8 – Giunta esecutiva

L'organo direttivo dell'Associazione è la Giunta esecutiva, composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto.

Ne fanno parte: Presidente, due Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere.

Non possono essere eletti quali componenti della Giunta esecutiva soggetti che abbiano subito condanne, anche non definitive, per qualsiasi fattispecie di reato. Qualora uno dei componenti eletti della Giunta esecutiva abbia ricevuto un rinvio a giudizio, è sospeso automaticamente dal ruolo e dalla carica, al fine di preservare l'immagine dell'Associazione e il corretto svolgimento delle attività sociali.

I componenti della Giunta durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Laddove, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei componenti della Giunta nel corso del mandato, la sostituzione potrà avvenire attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione oppure attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da anche soltanto uno degli altri componenti. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti; in assenza di entrambi, è presieduta dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

È convocata mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da trasmettersi anche via e-mail o messaggistica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione o, per questioni urgenti che debbano essere deliberate in tempi ristretti, anche entro 24 ore.

La Giunta esecutiva si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione o per mezzo di strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Giunta esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

Sono compiti della Giunta esecutiva:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e motivarne l'eventuale rigetto;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- predisporre e deliberare su eventuali regolamenti dell'Associazione;
- nominare il Presidente e le altre cariche tra gli eletti;
- stabilire il numero di consiglieri del Consiglio generale;
- nominare i componenti del Comitato scientifico;
- nominare i delegati zonali;
- deliberare sulle domande delle Organizzazioni consociate;
- gestire il personale dipendente.



ARTICOLO 9 – Presidente, Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, convoca l'Assemblea, la Giunta esecutiva e il Consiglio generale e promuove tutte le iniziative necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni della Giunta esecutiva e dell'Assemblea.

È scelto dalla Giunta esecutiva tra i componenti eletti. Dura in carica cinque anni e non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano ad uno dei due Vice-Presidenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta dei registri sociali, nel disbrigo della corrispondenza e nella redazione e conservazione dei verbali degli organi sociali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e la Giunta esecutiva nella gestione delle risorse economiche dell'Associazione e nel loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili al fine della redazione della bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale.

ARTICOLO 10 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è l'organo consultivo dell'Associazione. Si compone di un numero di membri da un minimo di tre ad un massimo di cinque, nel numero stabilito dalla Giunta esecutiva, eletti dall'Assemblea, oltre ai componenti di diritto. Sono consiglieri di diritto i componenti della Giunta esecutiva, i rappresentanti delle delegazioni zonali e delle organizzazioni consociate. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica si rinnova unitamente a quella dei componenti della Giunta esecutiva.

Non possono far parte del Consiglio, né come consiglieri eletti né di diritto, soggetti che abbiano subito condanne, anche non definitive, per qualsiasi fattispecie di reato. Qualora uno dei componenti del Consiglio abbia ricevuto un rinvio a giudizio, è sospeso automaticamente dal ruolo e dalla carica, al fine di preservare l'immagine dell'Associazione e il corretto svolgimento delle attività sociali.

Laddove, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato venga meno uno dei consiglieri eletti, la sostituzione potrà avvenire attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione oppure attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente della Giunta esecutiva oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. È presieduto dal Presidente della Giunta o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti; in assenza di entrambi, è presieduta dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione o per mezzo di strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio deve essere presente la maggioranza dei componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio ha poteri di indirizzo generale e consultivi, salvo quanto riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali. Il Consiglio generale, per la realizzazione dei propri compiti, può proporre programmi e suggerire alla Giunta esecutiva l'adozione dei provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione degli scopi sociali. La Giunta è tenuta ad esaminare le proposte del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Consiglio generale, con cadenza semestrale e quindi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, relaziona la Giunta esecutiva sulle attività intraprese durante gli ultimi sei mesi e sulle proposte per il semestre successivo.

Annualmente, il Consiglio delibera l'importo della quota associativa.



ARTICOLO 11 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta esecutiva, dura in carica per cinque anni, ed è composto da almeno cinque membri, rieleggibili.

Il Comitato ha il compito di dare assistenza e consulenza su questioni di tipo scientifico agli organi sociali, di coordinare il lavoro di ricerca e di fornire informazioni scientifiche su ciò che avviene nel mondo circa le materie interessate.

ARTICOLO 12 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di cui all'articolo 2397, co. 2, c.c.. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, c.c.. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle prescrizioni di legge.

ARTICOLO 13 – Collegio dei Sindaci

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 14 – Delegazioni zonali

Nelle aree territoriali in cui si ravvisino particolari interessi associativi o si formino gruppi di soci attivi, questi possono formare una Delegazione zonale, gestita da un associato nominato dalla Giunta esecutiva con il compito di coordinare le attività dell'Associazione a livello locale sul territorio di riferimento.

La Delegazione zonale non ha autonomia economico finanziaria, ma solo una gestione di cassa di fondi assegnati dall'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali. Ogni operazione economica viene inclusa nel bilancio dell'Associazione.

Il delegato zonale è componente di diritto del Consiglio generale.

ARTICOLO 15 – Organizzazioni consociate

Gli ETS che condividono gli scopi dell'Associazione possono, con richiesta scritta da presentarsi alla Giunta esecutiva unitamente a copia del proprio statuto, chiedere di utilizzare l'acronimo "A.P.R.I." nella propria denominazione. Sulla domanda si esprime la Giunta esecutiva entro sessanta giorni.

I componenti degli organi sociali dell'ETS che aspira ad essere un'Organizzazione consociata devono rispettare gli stessi requisiti di onorabilità dei componenti della Giunta esecutiva; pertanto, verrà rigettata la domanda dell'ETS i cui amministratori siano soggetti che abbiano subito condanne, anche non definitive, per qualsiasi fattispecie di reato.

Qualora l'Organizzazione consociata tenga un comportamento contrario agli scopi sociali dell'Associazione, la Giunta esecutiva può diffidarla dal mantenimento della denominazione "A.P.R.I." e quindi richiedere lo scioglimento del sodalizio.

Le Organizzazioni consociate mantengono piena autonomia organizzativa ed economica.

Il Presidente dell'Organizzazione consociata è componente di diritto del Consiglio generale.

ARTICOLO 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, che sarà devoluto, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ad altro ETS che persegua le medesime finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applica il D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Rinn

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRI'		Reg.
REGISTRATO IL 18 SET. 2025		Trs.
N. 191 SERIE 3		Cat.
BUTTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI CON F 23 ALLEGATO AL Mod. RR.		TOTALE
IL FUNZIONARIO VIETI STEPHANIE <i>[Signature]</i>		

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
ERIKO TOLDO

